



Città di Giugliano in Campania

(Città Metropolitana di Napoli)

INFORMATIVA

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ANNO 2020

Ai sensi della legge 30 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) commi 738-793 è stata dettata con validità dal 1° gennaio 2020 una nuova disciplina dell'Imposta Municipale Unica che conserva diversi tratti di continuità rispetto alla normativa con cui è stata istituita, legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014). Per effetto della stessa legge la TASI (tributo servizi indivisibili) è assorbita nell'IMU.

L'**IMU** è un'imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

A partire dall'anno d'imposta **2016** sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Le aliquote IMU per l'anno **2020**, sono le seguenti:

6 (sei) per mille con una detrazione pari ad euro 200,00	per gli immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7)
1 (uno) per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale
10,6 (diecivirgolasei) per mille	per tutti gli altri immobili, intesi quelli non adibiti ad abitazione principale (cosiddette seconde case), gli immobili appartenenti alle categorie catastali B - C - D, le aree fabbricabili e i terreni agricoli posseduti e non condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP

Per i soggetti tenuti al pagamento dell'IMU, il versamento dell'**acconto**, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote deliberate dell'anno precedente deve essere effettuato entro il **16 giugno 2020**. La prima rata del pagamento dell'IMU sia quota stato che del Comune, in base all'art.184 del Decreto Legge n.34/2020 cd Decreto Rilancio, attualmente in fase di conversione, prevede che la stessa non debba essere versata dai possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 (immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi oltre agli stabilimenti balneari), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Pertanto, al momento in cui si redige tale informativa non si ha la certezza che tale misura verrà effettivamente confermata, per cui si consiglia di seguire gli aggiornamenti.

Il versamento della seconda rata dell'IMU deve essere eseguito entro il **16 dicembre 2020** – a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale.

Non si fa luogo al versamento se il tributo annuo è inferiore a 12 (dodici) euro.

Ai fini del calcolo e del relativo versamento IMU si ricorda che:

- ✓ le rendite catastali devono essere aumentate del 5 per cento per i fabbricati e del 25 per cento per i terreni;
- ✓ i coefficienti moltiplicatori sono i seguenti:

160	Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10
140	Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
80	Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10
65	Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati D/5
55	Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
135	Per i terreni agricoli non condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

- ✓ i codici tributo sono i seguenti:

3912	“IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale”
3913	“IMU – Imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale”
3914	“IMU – Imposta municipale propria per i terreni”
3916	“IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili”
3918	“IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati”
3925	“IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato”
3930	“IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune”

Il codice catastale è: **E054**

Per eventuali chiarimenti in merito alle aliquote, ai moltiplicatori per il calcolo della base imponibile e ai codici tributo, si può contattare:

- l'Ufficio Entrate Tributarie sito alla Via Aniello Palumbo n. 1, ai seguenti numeri telefonici 0818956503;
- gli Uffici della Municipia S.p.A. siti alla Via Arturo Labriola n. 1 al seguente numero telefonico 08119752116.

SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE